

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Diritto dell'Economia



Lavoro usurante e benefici previdenziali

Relatore: Prof. SIMONE CAPONETTI

Laureando: SARA OMETTO
matricola N.2040218

A.A. 2023/2024

*Ai miei genitori,
che hanno creduto in me fin dall'inizio e fino la fine.
Che mi hanno sempre spronata a puntare in alto
e non mollare mai.
Vi voglio bene.*

*A me stessa,
alla mia determinazione
e alla forza che ho avuto nell'affrontare questa esperienza
nonostante tutto.*

«E quindi uscimmo a riveder le stelle»

Dante Alighieri

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. Analisi della definizione di lavoro usurante.....	5
1.1 Le diverse categorie di lavori usuranti.....	6
2. Legislazione e Normative: la tutela dei lavoratori usuranti.....	13
2.1 L'età pensionabile per beneficiare della tutela per i lavori usuranti: come viene stabilita e chi ne beneficia?.....	20
2.2 La panoramica delle normative comunitarie ed Extra- comunitarie sui Lavori Usuranti: cenni.....	27
3. Le tutele essenziali e i benefici per proteggere i lavoratori.....	31
CONCLUSIONE.....	39
BIBLIOGRAFIA.....	42
SITOGRAFIA.....	45

INTRODUZIONE

Questa tesi si propone di affrontare un tema di grande rilevanza sociale ed economica: i lavori usuranti e le normative adottate per tutelare i lavoratori che svolgono tali attività. L'argomento dei lavori usuranti è al centro di un dibattito legislativo e previdenziale che coinvolge non solo l'Italia, ma anche numerosi altri paesi, in un contesto di crescente invecchiamento della popolazione e di continua evoluzione del mercato del lavoro. Il riconoscimento ufficiale di queste professioni come usuranti è un atto fondamentale per garantire ai lavoratori coinvolti una giusta compensazione in termini di benefici previdenziali e di tutela della salute.

L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di analizzare in profondità le normative esistenti, esplorando i criteri con cui vengono definite le attività particolarmente faticose e pesanti, e di confrontare le soluzioni adottate in Italia con quelle di altri paesi, al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza. In particolare, verranno esaminati gli effetti delle normative sui lavoratori usuranti, con particolare attenzione alle modalità di accesso al pensionamento anticipato, alle tutele offerte dal sistema previdenziale e alle problematiche legate alla definizione dei criteri di usura.

Il mondo del lavoro presenta una vasta gamma di professioni, ciascuna con caratteristiche specifiche. Alcune attività, per il loro elevato impatto fisico e psicologico, espongono i lavoratori a un notevole rischio per la loro salute e qualità della vita. Questi lavori, definiti "usuranti", richiedono un'attenzione particolare da parte del legislatore, poiché gli individui che li svolgono necessitano di tutele adeguate che riconoscano il peso delle loro mansioni e il loro impatto sul benessere psicofisico. Il legislatore, negli ultimi anni, ha cercato di rispondere a queste esigenze attraverso specifiche disposizioni legislative volte a garantire un sistema di protezione sociale equo e sostenibile.

L'usura lavorativa non rappresenta solo un problema individuale, ma anche una questione collettiva che incide sull'equilibrio dei sistemi pensionistici e sull'economia complessiva del paese. L'uscita precoce dal mercato del lavoro dovuta alle difficoltà di svolgere mansioni usuranti può compromettere la sostenibilità finanziaria dei regimi previdenziali, già sotto pressione per l'invecchiamento demografico. A tal proposito, nel corso degli anni, diverse normative hanno cercato di fornire soluzioni, con risultati non sempre soddisfacenti.

In Italia, l'evoluzione legislativa sui lavori usuranti, culminata con il decreto n. 67 del 2011, ha introdotto importanti benefici previdenziali, come il pensionamento anticipato. Tuttavia, nonostante i passi avanti, rimangono questioni aperte riguardanti la definizione esatta dei lavori usuranti e l'adeguatezza delle tutele previste. Alcuni aspetti critici riguardano la mancanza di politiche preventive che migliorino le condizioni lavorative in modo da ridurre i rischi e l'usura dei lavoratori, senza dover ricorrere esclusivamente a misure previdenziali.

Il costante aggiornamento delle normative in tema di lavori usuranti riflette la consapevolezza crescente che tali lavoratori necessitano di tutele specifiche, ma evidenzia anche la difficoltà di trovare soluzioni che siano adeguate, e allo stesso tempo sostenibili sul lungo termine. Le critiche principali riguardano l'ambiguità nell'applicazione delle norme, la mancanza di un adeguato sistema di prevenzione e la necessità di un migliore coordinamento tra le politiche di welfare e le esigenze del mercato del lavoro. Inoltre, a livello internazionale, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha messo in guardia contro l'istituzionalizzazione dei lavori usuranti, suggerendo che questa pratica potrebbe disincentivare il miglioramento delle condizioni di lavoro.

1. ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI LAVORO USURANTE

Il termine "usurante" evoca immediatamente qualcosa che logora col tempo, ma la vera sfida è stata – e continua a essere – trovare un sistema di valutazione con criteri oggettivi per evitare discriminazioni tra lavoratori.

Una prima definizione di lavori usuranti si trova nell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che descrive queste mansioni come «quelle per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, tali da determinare negli esposti un progressivo deterioramento psicofisico più grave e più precoce di quello che si verifica con l'invecchiamento naturale»¹.

Alcuni ritengono che i lavori usuranti siano quelli che espongono i lavoratori a potenziali infortuni o che richiedono costanti trattamenti fisioterapici e riabilitativi, ma questa valutazione è limitata. Spesso, infatti, i danni causati da un lavoro usurante diventano visibili solo dopo molti anni, e sarebbe un errore non riconoscerli come tali solo perché non immediatamente evidenti.

Queste attività lavorative comportano un elevato livello di stress fisico e/o mentale per i lavoratori, con conseguenze negative sulla loro salute, sicurezza e benessere. I lavori usuranti possono includere sforzi fisici intensi, movimenti ripetitivi, posture forzate, esposizione ad agenti chimici o fisici nocivi, o condizioni ambientali sfavorevoli.

Questi possono portare a vari problemi di salute, come lesioni muscoloscheletriche, disturbi psicosociali, affaticamento cronico, malattie professionali e stress lavorativo. Inoltre, influenzano negativamente la qualità della vita dei lavoratori e la loro capacità di svolgere efficacemente le proprie mansioni.

In generale è fondamentale identificare e valutare i rischi associati a queste attività e adottare misure preventive per proteggere la salute e il benessere dei lavoratori.

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/09/23/093G0436/sg> definizione lavori usuranti art. 1 Dlgs 374/93

1.1 Le diverse categoria di lavori usuranti

I criteri che individuano un lavoro come usurante sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999, cd “Decreto Salvi”. I lavoratori che rientrano in una delle categorie individuate da tale decreto possono beneficiare di una riduzione dell'età per accedere alla pensione.

Il decreto 19 maggio 1999 n. 208, emanato dal Ministero del Lavoro definisce i criteri per individuare quali sono le mansioni usuranti. Questi sono²: l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, la prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza di infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo economico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Oltre alla definizione sopracitata di “usurante”, il Decreto Salvi ha ulteriormente specificato le attività considerate rischiose per la salute degli individui. In particolare, l’articolo 2 del decreto stabilisce che tali attività devono essere valutate tenendo conto dell’entità dell’usura che presentano, in relazioni a fattori quali l’impatto sulla vita, il grado di esposizione a rischi professionali intensi, e le caratteristiche specifiche dei vari ambiti lavorativi, con un occhio alla dimensione socioeconomica che li caratterizza³. Pertanto, si può concludere che, nonostante esista una definizione chiara, non si può parlare di un’unica attività usurante o di un solo tipo di lavoro, ma piuttosto di una gamma di occupazioni che rientrano in questa categoria.

Il decreto prevede, anche, che lo Stato contribuisca con il 20% e fino a un massimo di 250 miliardi per coprire parte dell'onere derivante dalle nuove aliquote

² A. Brugiavani, J. Canello e S. Marchiante, Il lavoro usurante nel sistema previdenziale italiano: spunti per una proposta di individuazione su base empirica, Note di lavoro del Dipartimento di Scienze economiche, Università di Venezia «Cà Foscari», n. 10/NL/2007, in www.dse.unive.it/publicazioni.

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/09/04/099A7563/sg> Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti art. 2 c. 1 Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999, cd “Decreto Salvi”

contributive per l'anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori e i datori di lavoro.⁴ Questo beneficio si applica soprattutto ai lavori considerati particolarmente usuranti che sono previsti dalla tabella A del Dlgs 374/93 e sono: lavoro notturno continuativo, lavori alle linee di montaggio, lavori in galleria/ miniera o cava; lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti come all'interno di cunicoli, di fognatura, di condotti; lavori in altezza, in cassoni dell'aria compressa, svolti dai palombari, lavori all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi, ad alte temperature, addetti alle serre e fungaie, marittimi imbarcati a bordo, autisti di messi rotabili di superfici, personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza, trattoristi e lavoratori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

Queste attività, elencate nella tabella A, sono considerate usuranti esclusivamente perché previste dal decreto e non possono essere riconosciute altre categorie, oltre a quelle già stabilite a livello ministeriale. La tabella può essere modificata «sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con il Ministro del tesoro e dopo aver consultato le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale»⁵

Come si può notare, il fattore determinante per la maggior parte di queste categorie è il significativo sforzo fisico o l'esposizione a sostanze o ambienti dannosi per la salute del lavoratore. Per questi lavori, il decreto prevede un'anticipazione dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di impiego in tali attività, fino a un massimo di 60 mesi complessivi⁶.

Le attività particolarmente usuranti sono elencate nella tabella A allegata al presente decreto, che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche,

⁴ C. PASQUALINI SALSA, *La normativa previdenziale dei lavori usuranti*, in «PMI», 2001, 7, 63 e ss.

⁵ Definizione citata all' Art. 2 Dlgs 374/93

⁶ C. PASQUALINI SALSA, *La normativa previdenziale dei lavori usuranti*, in «PMI», 2001, 7, 63 e ss.

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con il Ministro del tesoro e dopo aver consultato le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Non tutti i lavoratori notturni, le lavorazioni a catena e gli autisti vengono considerati attività usurante.

Per essere tali, i lavoratori notturni secondo il Dlgs 66/2003 definisce il periodo notturno come un intervallo di almeno sette ore consecutive che includa il lasso di tempo tra mezzanotte e le cinque del mattino. Ai fini della normativa, rientrano in questa categoria coloro che lavorano in turni che comprendono almeno sei ore notturne per almeno 78 giorni lavorativi all'anno nel periodo tra il 2008 e la prima metà del 2009, e almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009. Si considerano lavoratori notturni anche quelli che svolgono attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per tutto l'anno lavorativo⁷.

Secondo l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Dlgs. n. 67/2011 riguarda i lavoratori impegnati in un processo produttivo a catena. Questi lavoratori sono dipendenti di imprese elencate nell'allegato n. 1 del decreto e seguono i criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del Codice civile. Sono coinvolti in un processo produttivo in serie caratterizzato da un ritmo determinato da misurazioni dei tempi di produzione, con mansioni organizzate in sequenze di postazioni. Eseguono attività che implicano la ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti di un prodotto finale che si muove continuamente o a intervalli brevi, secondo l'organizzazione del lavoro o la tecnologia. Sono esclusi da questa definizione i lavoratori che si occupano di lavorazioni collaterali, manutenzione, rifornimento materiali, regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e controllo di qualità.

L'allegato n. 1 al decreto n. 67 elenca le seguenti attività:

⁷ Lavori notturni in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: istanza di riconoscimento dei benefici*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 2059 e ss.

- Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti (1462)
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. (2197)
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (6322)
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi (6411)
- Apparecchi termici: produzione di vapore, riscaldamento, refrigerazione, condizionamento (6581)
- Elettrodomestici (6582)
- Altri strumenti ed apparecchi (6590)
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori (8210)
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (8230)⁸

La circolare n. 22/2011 del Ministero del lavoro ha chiarito che il riferimento all'articolo 2100 del Codice civile riguarda il rispetto di un determinato ritmo produttivo o la valutazione delle prestazioni in base ai risultati delle misurazioni dei tempi di lavoro, e non il sistema del cottimo come modalità di retribuzione.

Per quanto riguarda i conducenti di veicoli pesanti destinati a servizi pubblici di trasporto, menzionati alla lettera d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la circolare n. 22/2011 del Ministero del lavoro chiarisce che, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della strada (Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285), i "veicoli" includono tutte le macchine, di qualsiasi tipo, che sono guidate dall'uomo e circolano sulle strade. In assenza di indicazioni specifiche da parte del legislatore, e in linea con altre disposizioni normative (art. 54 del Codice della strada), il limite minimo di capienza del veicolo di 9 posti deve considerare anche il posto riservato al conducente ⁹.

⁸ Elenco attività a catena in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: istanza di riconoscimento dei benefici*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 2059 e ss.

⁹ Autisti di veicoli pesanti in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: istanza di riconoscimento dei benefici*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 2059 e ss.

In alcune situazioni, il lavoro usurante può non essere ufficialmente riconosciuto, specialmente se mancano i requisiti richiesti per ottenere tale qualificazione e in questi casi, il lavoro svolto non sarà considerato usurante dall'INPS ai fini pensionistici.

Tuttavia, i lavoratori che hanno eseguito mansioni usuranti diverse da quelle indicate nel contratto di lavoro possono fare richiesta all'INPS per il riconoscimento di questa condizione. Per farlo, è fondamentale presentare tutta la documentazione che attesti l'effettivo svolgimento di un lavoro usurante differente rispetto a quello per cui erano stati assunti¹⁰.

Periodicamente la lista dei lavori usuranti viene revisionata per adeguarla al nuovo contesto sociale ed economico. Nel dettaglio, tra le nuove categorie di lavoratori usuranti figurano¹¹: gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, che svolgono lavori pesanti e spesso pericolosi. I conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, i conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante, i conciatori di pelli e pellicce, i conduttori di mezzi pesanti e camion che affrontano lunghi periodi di guida. Gli addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti svolgono un lavoro fisicamente e mentalmente impegnativo, essendo responsabili del benessere di individui con gravi limitazioni. I professori di scuola pre-primaria, pur operando in un contesto educativo, anche i facchini e gli addetti allo spostamento merci, insieme alle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavori strutturati in turni, rientrano tra le categorie usuranti per il loro lavoro fisicamente intenso e spesso in condizioni di stress elevato. Infine, gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Il decreto del 5 febbraio 2018 ha aggiunto nuove categorie di lavori usuranti all'elenco esistente. Questo aggiornamento permette a diverse migliaia di lavoratori

¹⁰ Qual è il lavoro usurante non riconosciuto? <https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/lavori-usuranti-quali-sono-e-quali-sono-i-requisiti/>

¹¹ Quali sono i nuovi lavori usuranti nel 2024?

<https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/lavori-usuranti-quali-sono-e-quali-sono-i-requisiti/>

di accedere al pensionamento anticipato, beneficiando di vantaggi come la possibilità di andare in pensione prima del previsto. Ecco di chi si tratta: infermieri e ostetriche, maestre/i di asili nido e scuole dell'infanzia, macchinisti ferroviari, muratori, camionisti, addetti alle pulizie, badanti, lavoratori che svolgono particolari attività nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento (dal lavoro manuale all'utilizzo di macchine complesse in condizioni usuranti), braccianti agricoli, marittimi, addetti alla pesca, addetti a lavori siderurgici e lavoratori del vetro.

Sono state migliorate anche le condizioni per coloro che assistono persone con disabilità. Infatti, chi si prende cura di un parente o di un affine di secondo grado convivente può beneficiare dell'Ape sociale o richiedere la pensione anticipata, se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto 70 anni, sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o mancanti.

Questi lavoratori sono equiparati a coloro che svolgono professioni particolarmente faticose o usuranti, poiché possono godere di pensionamenti anticipati e di un trattamento economico più favorevole.

Recenti aggiornamenti legislativi e atti del Governo hanno ampliato la lista delle professioni usuranti, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Per l'anno prossimo è stata confermata l'APE sociale per i lavori usuranti, un'agevolazione che permette ai lavoratori in difficoltà, con almeno 63 anni, di ricevere un'indennità.

Tra le nuove categorie di lavoratori che possono beneficiare di questa agevolazione ci sono¹²: i tecnici della salute, che svolgono un ruolo nel sistema sanitario; i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni simili, gli addetti alla gestione dei magazzini, gli operatori della cura estetica, le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali includono operatori impegnati nella cura e assistenza delle persone. Le professioni qualificate nei servizi personali e assimilati, gli

¹² I nuovi lavori usuranti e gravosi per l'APE sociale <https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/lavori-usuranti-quali-sono-e-quali-sono-i-requisiti/>

operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli, conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali, gli operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, i conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque.

Si prosegue con i conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati, conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta, gli operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio, i conduttori di mulini e impastatrici, conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali, il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli. Infine, gli operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell'industria alimentare, i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; il personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci, professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca e i portantini che svolgono compiti nel supporto logistico.

2. LEGISLAZIONE E NORMATIVE: LA TUTELA DEI LAVORATORI USURANTI

Nell'anno 1992 con la legge delega «per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza pubblica»¹³, inizia il processo di riforma del sistema previdenziale italiano.

La prima normativa che riconosceva agevolazioni sull'età pensionabile per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti fu introdotta con il Dlgs. 11 agosto 1993, n. 374, in attuazione della delega prevista dall'art. 3, co. 1, lett. f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421¹⁴. Questo decreto forniva una definizione sintetica di lavori usuranti, descrivendoli come quelli che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, continuativo e protratto nel tempo, causato da fattori che non possono essere prevenuti, e che portano a un deterioramento psicofisico più grave e precoce rispetto all'invecchiamento naturale. Inoltre, il decreto includeva una tabella (Tabella A) con l'elenco specifico delle attività usuranti.

Successivamente, questa normativa fu ristudiata con la legge di riforma del sistema pensionistico dell'8 agosto 1995, n. 335 (nota come Riforma Dini). La riforma non cambiò la definizione dei lavori usuranti ma cercò di identificare le mansioni con una maggiore gravità dell'usura. Questo portò a un doppio canale di tutela: da un lato le mansioni particolarmente usuranti e, dall'altro, quelle con una maggiore gravità rispetto a queste ultime. Solo per le mansioni più gravi, lo Stato avrebbe dovuto coprire fino al 20% degli oneri finanziari, considerando l'incidenza sulle

¹³ C. Pasqualini Salsa, *La normativa previdenziale dei lavori usuranti*, in «PMI», 2001, 7, 63 e ss.

¹⁴ È importante ricordare che già esistevano delle normative per tutelare i lavoratori esposti ad attività malsane, insalubri e nocive, che potevano compromettere la loro salute. Ad esempio, fin dal 1960, ai minatori venivano riconosciuti benefici previdenziali direttamente collegati al lavoro disagiato: potevano andare in pensione cinque anni prima se avevano lavorato in sotterraneo per almeno cinque anni. Per gli addetti ai polverifici, una legge del 1973 sul trattamento pensionistico degli statali prevedeva che il servizio fosse aumentato di un quarto. Lo stesso trattamento era riservato ai lavoratori impiegati in luoghi insalubri, secondo il d.lgs. n. 110 del 15 maggio 1919. Anche per i dipendenti pubblici esistevano norme che riconoscevano la natura insalubre di alcune attività, come il d.p.r. n. 338/1981 per il personale del Monopoli di Stato, il d.p.r. n. 147/1990 per il personale medico della polizia di Stato, e il d.p.r. n. 336/1992 per il personale del corpo dei Vigili del Fuoco.

aspettative di vita, il rischio professionale, e le peculiarità socioeconomiche delle attività¹⁵.

Nonostante ciò, l'applicazione della normativa sui lavori usuranti ha subito notevoli ritardi e non è mai diventata pienamente operativa. Il Dlgs. n. 374/1993, come modificato nel 1995, richiedeva l'emanazione di decreti attuativi per rendere effettivi i benefici previdenziali previsti, ma questi decreti non furono mai emessi a causa della mancata definizione delle mansioni particolarmente usuranti e delle aliquote contributive per coprire i relativi costi finanziari.

In seguito, in base alla delega, è stato approvato il Dlgs 374/93 e consente ai lavoratori impegnati in attività usuranti l'anticipo di due mesi per ogni anno di impiego in quelle attività a partire dall'8 ottobre 1993, fino ad un massimo di cinque anni come anticipo di pensione. Invece per chi svolgeva attività particolarmente usuranti con caratteristiche che hanno un impatto più negativo del previsto sull'aspettativa di vita, un ulteriore anticipo sull'anzianità contributiva di 1 anno per ogni 10 di occupazione in quei determinati lavori fino un massimo di 24 mesi¹⁶.

Il Dlgs n. 374/93 cerca per la prima volta di estrapolare una definizione di lavoro «usurante» attraverso gli elementi che lo rendono tale, di stabilire l'età pensionabile per chi lo svolge, di indicare quali sono le attività e le mansioni che rientrano in quella definizione. Stabilisce l'anticipo dell'età pensionabile in funzione della durata dell'attività usurante svolta, definendo sia un limite minimo che un limite massimo. Inoltre, ripartisce il costo dell'aumento della spesa previdenziale, causato dall'anticipo delle pensioni, tra i lavoratori e l'intero settore produttivo. La metà del costo è coperta dai singoli lavoratori impiegati in mansioni usuranti, attraverso un aumento del contributo previdenziale (diviso tra datore di lavoro e lavoratore) per la durata delle mansioni stesse. L'altra metà del costo è a carico dell'intero settore

³ Riconoscimento legislativo e collegamento ai benefici previdenziali in S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 238 e ss.

¹⁶ I benefici in C. PASQUALINI SALSA, *La normativa previdenziale dei lavori usuranti*, in «PMI», 2001, 7, 63 e ss.

produttivo in cui si svolgono tali mansioni, tramite un aumento fisso e illimitato dell'aliquota previdenziale. Questa soluzione è applicata sia al settore pubblico che al lavoro autonomo.

Ci fu un passaggio intermedio limitato a una fase transitoria, per i lavoratori che avevano svolto mansioni particolarmente usuranti tra l'8 ottobre 1993 e il 31 dicembre 2001, regolato dall'art. 78, co. 8, 11, 12 e 13 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). La normativa sui lavori usuranti è stata poi affidata a continue deleghe legislative nel 2004, 2007 e 2010, che hanno sostanzialmente riproposto la stessa disciplina, rinviando a decreti legislativi per l'individuazione delle categorie e dei soggetti coinvolti, dei requisiti anagrafici e contributivi, delle modalità di accertamento, del meccanismo sanzionatorio e delle risorse stanziata¹⁷.

Solo con l'ultima delega, prevista dall'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si è realizzato un riordino concreto della materia attraverso il d.lgs. n. 67/2011. In tempi successivi, il decreto "Salva Italia" ha aggiornato il sistema delle tutele, mantenendo le categorie di lavoratori interessate ma abrogando lo sconto di tre anni sull'età pensionabile per chi avesse iniziato a beneficiare del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012.

Il Dlgs 21 aprile 2011, n. 67 prevede l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Rappresenta sia la conclusione di un lungo percorso legislativo sia l'inizio di una nuova regolamentazione per i lavori usuranti. Questo decreto ha attraversato l'iter parlamentare senza particolari difficoltà, probabilmente perché riprendeva le proposte di legge di Damiano e Cazzola¹⁸, dimostrando così l'interesse del

¹⁷ Riconoscimento legislativo e collegamento ai benefici previdenziali in S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 238 e ss.

¹⁸ I disegni di legge C 1297 (proposto dall'On. Damiano e altri) e C 1367 (proposto dall'On. Cazzola e altri) si concentravano entrambi sull'introduzione di norme per il prepensionamento anticipato di chi svolge lavori usuranti. Tuttavia, differivano significativamente nel loro approccio: mentre la proposta C 1297 si presentava come un testo normativo dettagliato che replicava quasi interamente

legislatore e delle forze politiche per la tutela dei lavoratori coinvolti in attività usuranti, in un periodo caratterizzato da continue riforme pensionistiche.

L'art. 1 del decreto identifica quattro categorie di lavoratori «addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti» che possono beneficiare di una «riduzione» sull'età pensionabile, purché abbiano almeno trentacinque anni di contributi e rispettino le norme di pensionamento vigenti al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Una prima osservazione riguarda l'esclusione definitiva dei lavoratori autonomi dalla tutela prevista, in quanto il decreto fa riferimento esplicitamente ai lavoratori "dipendenti". Questa esclusione è giustificata dalla specificità della norma e non può essere estesa ai lavoratori autonomi, anche se menzionati in precedenti normative.

La prima categoria di lavoratori tutelati include coloro che svolgono mansioni particolarmente usuranti secondo l'art. 2 del d.m. 19 maggio 1999. Il legislatore ha abbandonato il doppio binario delle precedenti normative, che distingueva tra mansioni particolarmente usuranti e mansioni con maggiore gravità dell'usura, concentrandosi solo su queste ultime.

La seconda categoria include i lavoratori notturni, suddivisi in due gruppi: quelli che lavorano almeno sei ore durante la notte per almeno settantotto giorni all'anno (ridotti a sessantaquattro giorni per periodi successivi) e quelli che lavorano almeno tre ore durante la notte per tutto l'anno lavorativo. Il decreto del 2011 abbassa i criteri quantitativi rispetto al d.lgs. n. 66 del 2003, probabilmente perché non consente deroghe migliorative alla disciplina legale da parte dell'autonomia collettiva. Considerando che il criterio adottato è basato sui giorni e non sulle ore, non si comprende perché il margine non venga adeguato per i lavoratori part-time. Questa situazione non solo li esclude, ma li equipara ai lavoratori full-time,

il contenuto dello schema del d.lgs. n. 238 del 2008, come previsto dalla legge delega n. 247 del 2007, la proposta C 1367, invece, prevedeva una delega legislativa per sviluppare una regolamentazione del settore.

nonostante abbiano, in realtà, una maggiore possibilità di recupero dall'attività particolarmente usurante svolta.

La terza categoria comprende i lavoratori dipendenti delle imprese che seguono le tariffe Inail, obbligati a lavorare a cottimo e impegnati in processi produttivi in serie con ritmi determinati da misurazione dei tempi di produzione¹⁹. Questa categoria introduce il riferimento alle tariffe Inail per l'assicurazione contro gli infortuni, restringendo implicitamente il campo di applicazione per evitare l'accesso al beneficio a lavoratori in attività collaterali. In un primo momento con la descrizione di questa categoria c'è stata difficoltà con l'individuazione dei lavoratori da proteggere.

Infine, i conducenti addetti ai servizi pubblici di trasporto collettivo con veicoli di almeno nove posti sono inclusi tra i beneficiari. Nonostante la norma non specifichi se si tratti di imprese private o pubbliche, si ritiene che la disposizione si riferisca a entrambe, basandosi solo sulla capienza dei veicoli.

Ci si può chiedere, invece, perché non siano stati inclusi gli autisti di mezzi pesanti o autoarticolati per il trasporto di merci o materiali pericolosi. Questi conducenti, almeno teoricamente, dovrebbero essere considerati come svolgenti lavori particolarmente faticosi e pesanti, simili ad altri inclusi nella normativa, sia per la responsabilità che ricade su di loro, sia per la dimensione e la complessità dei veicoli che guidano.

In generale, il lavoro usurante rimane correlato alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tutelandone l'esecuzione in relazione al quando (lavoro notturno), al dove (spazi ristretti), al come (ritmi produttivi in serie) e al quanto (conducenti di veicoli per trasporto collettivo)²⁰. Tuttavia, il testo di legge presenta ancora diverse incognite tecniche e giuridiche, che potrebbero generare criticità durante la fase transitoria, rendendo necessario un intervento correttivo del legislatore, dato che i

¹⁹ Si tratta delle categorie di lavori considerati «attività a catena»

²⁰ Il d.lgs. 21 aprile 2011 n. 67 (accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti) in S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 238 e ss.

dubbi interpretativi non sono stati risolti né dal decreto interministeriale del 20 settembre 2011 né tanto meno dalle circolari amministrative.

L'articolo 1, comma 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 247²¹, ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori particolarmente usuranti, di ottenere il diritto al pensionamento anticipato con requisiti meno stringenti rispetto alla norma generale. Questo diritto può essere esercitato a partire dal 1° gennaio 2008, su domanda del lavoratore che ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento²².

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011 del Decreto Legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio, sono state attuate le disposizioni previste dalle leggi 247/2007 e 183/2010, conosciute come «Collegato lavoro». Queste normative stabiliscono i requisiti e le modalità per consentire ai lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti di accedere più agevolmente alla pensione di anzianità. L'obiettivo del legislatore è quello di «riconoscere ai lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la facoltà di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni rispetto a tutti gli altri lavoratori»²³.

La delega è stata nuovamente proposta dall'articolo 1 della legge n. 183 del 24 novembre 2010, che ha fissato un termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adozione dei decreti legislativi, nel rispetto dei criteri già indicati dalla legge n. 247/2007 e seguendo le modalità procedurali stabilite.

In conclusione, la legge delega del 2007 rappresenta un passo significativo nel riconoscimento delle condizioni di lavoro particolarmente gravose e nel garantire

²¹ Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibile, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”

²² La legge delega in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1402 e ss.

²³ A. ROZZA, *Accesso agevolato alla pensione per chi svolge lavori usuranti*, in «Finanziamento & Credito», 2011, 13, 52 e ss.

un accesso anticipato alla pensione per chi svolge tali attività. Questo approccio contribuisce a migliorare la qualità della vita dei lavoratori usuranti, offrendo loro un meritato riconoscimento e protezione sociale in risposta alle sfide legate al loro lavoro.

L'attuazione della delega legislativa, in particolare riguardo alle nuove tipologie di lavoro come i lavoratori notturni secondo il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e quelli impiegati nelle lavorazioni su linee a catena, ha suscitato numerose controversie.

La Confindustria, con una circolare dell'11 maggio 2011, ha sottolineato come la legge abbia lo scopo di restringere il numero degli aventi diritto, specificando che alcune attività lavorative, pur essendo faticose, non rientrano nella definizione di legge per le pensioni anticipate. Ad esempio, gli autisti di mezzi rotabili di superficie che sono previsti nell'allegato A del Dlgs n. 374/1993 ma non sono contemplati dall'art 2 del D.M. 19 maggio 1999 e quindi non sono considerati per questa agevolazione pensionistica²⁴.

In sintesi, l'attuazione della delega ha cercato di chiarire e specificare le condizioni per il riconoscimento dei benefici pensionistici per i lavoratori impegnati in attività considerate usuranti, ma ha incontrato difficoltà e necessità di interpretazioni dettagliate per stabilire i criteri di ammissibilità.

Ci sono state delle Modifiche al Sistema Pensionistico con il Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 2013, noto come «Decreto Monti» che ha introdotto modifiche al sistema pensionistico italiano tramite l'articolo 24. In particolare, i commi 17 e 17-bis hanno apportato cambiamenti alle norme del Decreto Legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, che riguardano l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti.

Le principali modifiche introdotte sono la riduzione del periodo transitorio che inizialmente era previsto dal 2008 al 2012; con questo decreto è stato ridotto dal

²⁴ Attuazione della delega in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1402 e ss.

2008 al 2011. Ci sono dei nuovi requisiti necessari per accedere al pensionamento per i lavoratori usuranti a partire dal 2012.

Inoltre, l'INPS ha emesso un messaggio il 28 febbraio 2012, n. 3435, che fornisce istruzioni su come gestire le domande di pensionamento presentate entro il 1° marzo 2012. Queste domande riguardano lavoratori che soddisfano i nuovi requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, in conformità con le modifiche introdotte dall'articolo 24 del Decreto Monti²⁵.

2.1 L'età pensionabile per beneficiare della tutela per i lavori usuranti: come viene stabilita e chi ne beneficia?

I lavoratori che svolgono attività usuranti hanno il diritto di andare in pensione anticipatamente con requisiti più favorevoli rispetto agli altri lavoratori.

Per i lavoratori dipendenti privati che utilizzano contributi da lavoro autonomo, l'età pensionabile è aumentata di un anno e la quota di una unità.

Dal 1° gennaio 2017, coloro che accedono a questa forma di pensionamento non sono soggetti alle cosiddette "finestre mobili", che ritardano l'inizio della pensione di 12 o 18 mesi dopo aver maturato il diritto. Inoltre, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti legati alla speranza di vita.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una misura favorevole per i lavoratori a turni che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all'anno e che, sulla base di accordi collettivi già firmati al 31 dicembre 2016, sono impiegati in cicli produttivi su turni di 12 ore. Per questi lavoratori, ai fini del pensionamento anticipato con il sistema delle quote, i giorni lavorativi effettivi sono moltiplicati per 1,5.

I lavoratori che svolgono attività usuranti, secondo il d.lgs. n. 67/2011, possono anche ottenere il pensionamento anticipato se soddisfano le condizioni previste per

²⁵ Decreto Monti in G. D'IMPERIO, *Lavori usuranti: requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato*, in «Cooperative e Consorzi», 2012, 4

i "precoci", ovvero con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età, avendo almeno dodici mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo prima dei 19 anni²⁶.

Il decreto del 2011, così detto «Salva Italia» era nato come soluzione ai problemi per le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; ma non ha effettivamente migliorato la situazione rispetto alle normative precedenti per quanto riguarda le tutele praticabili per i lavoratori e la sostenibilità del sistema.

In particolare, l'anticipo sull'età pensionabile non è stata una scelta adeguata a via dei problemi di sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico²⁷. Inoltre, il ritorno al sistema delle quote non ha alleviato il problema, anzi ha creato ulteriori complicazioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Un esempio è l'aumento della burocrazia per le aziende coinvolte in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Sono richieste comunicazioni telematiche periodiche (modelli LAV-US) per monitorare i lavoratori impegnati in tali attività, nonché comunicazioni all'inizio del rapporto di lavoro per le lavorazioni a catena, anche se non è certo che i lavoratori beneficeranno delle agevolazioni del decreto²⁸. Il Ministero del Lavoro ha annunciato continui aggiornamenti che potrebbero

²⁶ <https://www.inca.it/previdenza/257-pensione-anticipata-per-i-lavoratori-che-svolgono-attivita-usuranti.html>

²⁷ Provvidenze previdenziali pre e post manovra «Salva Italia» come soluzione ai problemi per le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti) in S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 238 e ss.

²⁸ Il messaggio INPS del 25 agosto 2011, n. 16726, stabilisce che la documentazione prodotta in copia, che il datore di lavoro deve rendere disponibile al lavoratore entro trenta giorni dalla richiesta, deve includere una dichiarazione di conformità all'originale. Questa dichiarazione deve essere rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione originale, a meno che non vi sia una comprovata impossibilità. Inoltre, la documentazione deve risalire al periodo in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti, e non può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate successivamente. A livello locale, la nota della Direzione provinciale del lavoro di Modena, n. 4962 del 19 maggio 2011, esamina gli articoli del d.lgs. n. 67 del 2011 riguardanti gli adempimenti dei datori di lavoro e la documentazione che deve essere resa disponibile al personale di vigilanza.

introdurre ulteriori modalità di adempimento burocratico; per quanto riguarda i problemi per i lavoratori, l'aumento dei coefficienti di trasformazione nelle recenti riforme pensionistiche ha ridotto i benefici economici delle prestazioni pensionistiche, soprattutto con il sistema di calcolo contributivo. L'importo della pensione viene calcolato moltiplicando i contributi versati durante la carriera lavorativa per un coefficiente di trasformazione, che dipende dall'età alla data di liquidazione della pensione. Alcuni autori suggeriscono di accompagnare la riduzione dell'età pensionabile con altri coefficienti di trasformazione per rendere il sistema più equo²⁹.

²⁹ Con l'adozione del sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, il coefficiente di trasformazione è diventato un elemento fondamentale per determinare l'importo annuo della pensione. Secondo la legge n. 335 del 1995, l'importo della pensione è calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione. Questo coefficiente varia in base all'età del pensionato, prevedendo importi minori per chi va in pensione prima, poiché ne beneficerà per più tempo.

La determinazione del coefficiente di trasformazione è un compito cruciale per il legislatore, che deve garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, come previsto dall'articolo 38 della Costituzione. Inoltre, il legislatore del 1995 aveva previsto che i coefficienti di trasformazione fossero periodicamente aggiornati in base a dati demografici e all'andamento del PIL. Tali aggiornamenti dovevano essere effettuati ogni dieci anni dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'Economia, dopo aver consultato vari organismi, inclusi sindacati e commissioni parlamentari. Con la nuova legge sono stati introdotti cambiamenti significativi, riducendo drasticamente i coefficienti di trasformazione a partire dal 1° gennaio 2010, con una diminuzione media dell'1,5%. Inoltre, ha eliminato alcune procedure di consultazione precedentemente previste, riducendo il periodo di adeguamento dei coefficienti da dieci a tre anni. Una Commissione, composta da rappresentanti del governo e delle parti sociali, è incaricata di proporre modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti entro il 31 dicembre 2008. La Commissione deve considerare vari fattori macroeconomici e demografici, inclusi i meccanismi di tutela per le pensioni più basse. Sebbene la Commissione debba proporre nuovi criteri di calcolo entro il 31 dicembre 2008, i nuovi coefficienti sono già previsti per entrare in vigore il 1° gennaio 2010. Questa apparente contraddizione si risolve considerando che i nuovi coefficienti rappresentano una prima fase di determinazione basata su decisioni politiche, mentre la Commissione si concentra sui criteri da applicare per future revisioni triennali. Per concludere, il sedicesimo comma della legge suggerisce che il governo, ogni dieci anni, verifichi con le parti sociali la sostenibilità e l'equità del sistema pensionistico, sebbene questa previsione non abbia un effetto normativo immediato. Approfondimento in M. PERSIANI, *La nuova*

La sostenibilità del sistema pensionistico deve essere contemperata con l'articolo 81 della Costituzione, che impone la necessità di copertura finanziaria certa per le spese pubbliche. La normativa del 2011, in questo senso, non offre garanzie adeguate. Un approccio più responsabile potrebbe includere forme di compartecipazione finanziaria da parte dei lavoratori, per non compromettere la sostenibilità del sistema.

Con la manovra "Salva Italia" non sono state modificate sostanzialmente le previsioni precedenti e non offre tutele adeguate ai lavoratori in attività faticose e pesanti. Il sistema delle quote e le finestre mobili mantengono l'inadeguatezza delle garanzie previdenziali, confermando i problemi esistenti.

Sono state proposte alcune soluzioni alternativa e una di questa potrebbe essere il rilancio della prevenzione, combinando la prevenzione con il concetto di usura, trovando soluzioni basate sull'esperienza e sulla tecnica. Questo potrebbe comportare l'adeguamento delle condizioni di lavoro, prevenendo l'usura attraverso misure come pause più lunghe, orario ridotto, maggiori ferie, cambio o rotazione di mansione, riposi maggiorati o turnazione frequente. In questo modo, si potrebbe prevenire l'usura abnorme durante la vita lavorativa, migliorando la qualità della vita dei lavoratori senza ricorrere a ulteriori strumenti pensionistici.

Sarebbe utile rivedere e aggiornare le tabelle dei lavori usuranti, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, per assicurare che le mansioni più moderne e sicure siano adeguatamente considerate nelle normative. Introducendo orari flessibili e part-time, si potrebbe adattare meglio l'usura alle esigenze di riposo, migliorando complessivamente la qualità della vita lavorativa.

I lavoratori che maturano i requisiti per accedere al trattamento pensionistico speciale nel 2025 devono presentare la domanda di riconoscimento del lavoro usurante entro il 1° maggio 2024. La domanda va inviata telematicamente, accompagnata dal modulo "AP45" e dalla documentazione richiesta.

disciplina dei coefficienti di trasformazione, in M. Persiani, G. Proia (a cura di), *La nuova disciplina del welfare*, Padova 2007, 27 e ss.

Dopo la presentazione, l'istituto INPS verifica i requisiti e comunica l'esito al richiedente. Se la richiesta viene approvata, indicando la prima decorrenza utile, il lavoratore può procedere con la domanda di pensione di anzianità.

Se la domanda di riconoscimento viene presentata dopo il 1° maggio 2024, in caso di esito positivo, la decorrenza della pensione sarà differita al 1° settembre o al 1° novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Per chi presenta la domanda entro il 1° maggio 2024 e matura i requisiti nel 2025, l'INPS comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva. L'efficacia del provvedimento dipende dall'accertamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

L'istituto comunica all'interessato la prima decorrenza utile della pensione in caso di accoglimento della domanda. Per accedere alla pensione, l'interessato deve presentare la domanda di pensione e soddisfare tutte le altre condizioni di legge, come la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Dal 1° gennaio 2017, per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, non si applicano le "finestre mobili", ovvero il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi dal momento in cui maturano i requisiti.

Per accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati, è necessario che l'attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva e devono avere come minimo 35 anni di contributi. Tra il 2016 e il 2026, i requisiti agevolati per la pensione anticipata sono i seguenti (vedi tabella):

Lavori usuranti (e notturni con più di 77 notti lavorate l'anno) ¹						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	61 anni e 3 mesi	35	97,3	62 anni e 3mesi	35	98,3
2016	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
dal 2017 al 2026	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
Finestra Mobile Abolita a partire dal 1.1.2017						
1) Con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.						
Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno) ²						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	62 anni e 3 mesi	35	98,3	63 anni e 3mesi	35	99,3
2016	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
2017-2026	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
Finestra Mobile Abolita a partire dal 1.1.2017						
2) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						
Lavoratori notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno) ³						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	63 anni e 3 mesi	35	99,3	64 anni e 3mesi	35	100,3
2016	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
2017-2026	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
Finestra Mobile Abolita a partire dal 1.1.2017						
3) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e i 71 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						
PensioniOggi.it						

30

L'origine della complessa normativa sull'accesso anticipato al pensionamento per chi svolge lavori usuranti risale alla legge del 4 novembre 2010, n. 183, conosciuta come il collegato lavoro 2010. L'articolo 1 di questa legge ha conferito al Governo il potere di emanare un decreto legislativo, che è stato pubblicato nell'aprile 2011 come D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Successivamente, nel settembre 2011, è stato emesso un decreto attuativo per dare ulteriore seguito a queste disposizioni.

Numerosi documenti di prassi, pubblicati sia dall'INPS che dal Ministero del Lavoro, hanno integrato e supportato questi interventi legislativi. Tuttavia, questi documenti hanno anche contribuito a creare una situazione complessa per i lavoratori interessati a usufruire del pensionamento anticipato. Infine, il cosiddetto "decreto Monti" ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa nell'articolo 24, comma 17.

Il principale riferimento normativo per l'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori usuranti è il D.lgs. n. 67/2011. Questo decreto, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 183/2010, stabilisce le condizioni per il pensionamento anticipato per chi svolge lavori particolarmente gravosi e impegnativi.

³⁰ <https://www.pensioniooggi.it/dizionario/la-pensione-nei-lavori-usuranti>

I primi chiarimenti su questa normativa sono stati forniti dalla circolare n. 22/2011 del Ministero del Lavoro, seguita dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011, che ha anche introdotto un modello di domanda per il prepensionamento. L'INPS, con il messaggio n. 16762/2011, ha fornito ulteriori indicazioni per chi intendeva presentare la domanda di prepensionamento e successivamente ha espresso il suo parere sull'accoglimento delle richieste³¹.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 2011 ha specificato quali tipi di attività lavorative consentono ai lavoratori di andare in prepensionamento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 67 del 2011. I primi lavoratori che ne beneficiano sono quelli elencati nell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999, tra cui coloro che svolgono lavoro notturno, lavorano su catena di montaggio e conducono veicoli.³²

I lavoratori che desiderano accedere al prepensionamento devono soddisfare specifici requisiti (come già indicato) e la data di inizio del pensionamento deve coincidere con il momento in cui hanno raggiunto i requisiti per il prepensionamento.

³¹ Introduzione a pagina 15 in G. D'IMPERIO, *Lavori usuranti: requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato*, in «Cooperative e Consorzi», 2012, 4

³² Lavoratori interessati in G. D'IMPERIO, *Lavori usuranti: requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato*, in «Cooperative e Consorzi», 2012, 4

2.2 La panoramica delle normative comunitarie ed Extra- comunitarie sui Lavori Usuranti: cenni

In termini di tutele, lo svantaggio dei lavoratori che svolgono attività usuranti dovrebbe essere affrontato con politiche di workfare piuttosto che con benefici previdenziali. Nel nostro Paese queste politiche, come la mobilità professionale verso posizioni meno faticose e il turnover aziendale, faticano a emergere. Sarebbe anche utile sfruttare meglio strumenti di pensionamento progressivo, in linea con le indicazioni internazionali. Metodi come job enrichment, enlargement o rotation potrebbero ridurre le situazioni di usura lavorativa e giustificare un anticipo dell'età pensionabile.

Queste soluzioni, se viste come diritti da riconoscere, potrebbero ampliare il riconoscimento dei diritti dei lavoratori e rendere le tutele più praticabili.

Anche il legislatore comunitario, con la Comunicazione n. 622 del 2000 della Commissione Europea, non è favorevole agli anticipi previdenziali, poiché i sistemi pensionistici europei non potrebbero sostenere i costi di prepensionamenti per lavori usuranti. Tuttavia, nonostante questo sistema sia considerato inefficace, il pensionamento anticipato rimane lo strumento più utilizzato in Europa per proteggere questi lavoratori.

Le raccomandazioni europee non sono accompagnate da strumenti normativi vincolanti. L'articolo 99 del Trattato CE prevede che gli Stati membri coordinino la loro politica economica, ma non esiste una competenza diretta dell'Unione Europea sulle questioni previdenziali, salvo per aspetti legati al mercato interno e alla libera circolazione dei lavoratori. Il coordinamento previsto è limitato a una "sorveglianza multilaterale" senza poteri effettivi di intervento. Allo stesso modo, gli obblighi fissati dall'articolo 104, che invita a evitare disavanzi pubblici eccessivi, e le linee guida del Patto di Stabilità, possono influenzare i sistemi pensionistici solo in modo indiretto, se non sono sostenibili³³.

³³ Alcune considerazioni conclusive con riferimento alle «linee guida» europee in S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 238 e ss.

La questione dei lavori usuranti all'estero presenta un quadro legislativo complesso e disomogeneo, con differenze significative nei trattamenti pensionistici. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha espresso una posizione chiara in merito, evidenziata nel rapporto "Social Security Protection in Old Age" del 1989. Secondo l'articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione n. 128 del 1967, se l'età pensionabile normale è di 65 anni o più, dovrebbe essere ridotta per i lavoratori impiegati in mansioni usuranti. Tuttavia, questa riduzione dovrebbe essere rispetto ai 65 anni e non ad un'età pensionabile inferiore già prevista.

Nel 1988, già vari paesi avevano legislazioni che prevedevano un anticipo dell'età pensionabile per i lavori usuranti, tra cui Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Francia, e Spagna. L'Italia non era inclusa in questo elenco, avendo iniziato a legiferare solo nei primi anni '90. La posizione dell'OCSE è generalmente meno favorevole all'introduzione di schemi legislativi speciali per i lavoratori usuranti, ritenendo che ciò possa disincentivare il miglioramento delle condizioni di lavoro, che dovrebbe essere l'obiettivo primario del legislatore.

A livello comunitario, le opinioni sulla questione sono discordanti. Alcuni, come Brunetta e Cazzola (2003), sostengono la necessità di superare il pensionamento anticipato mantenendo però tutele per i lavoratori usuranti. La Commissione Europea, tuttavia, ha espresso nella Comunicazione n.622/2000 la difficoltà dei sistemi pensionistici di sostenere i costi del prepensionamento per lavori usuranti. La preferenza va verso un sistema flessibile di pensionamento piuttosto che rigidi parametri di età.

Il Comitato Economico e Sociale, nel 2002, ha espresso la necessità di escludere i lavoratori usuranti dall'eliminazione dei prepensionamenti. È stata proposta l'idea di aggiornare i contributi per chi ha svolto mansioni usuranti, limitando il ricorso al pensionamento anticipato. L'Unione Europea ha sviluppato il progetto EODS (European Occupational Diseases Statistics) per monitorare le malattie professionali e stabilire priorità preventive in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. L'analisi delle legislazioni nei diversi paesi membri mostra un'attenzione variabile verso i lavori usuranti. I paesi dell'Europa Meridionale sono più inclini a tutelare questi lavoratori rispetto ai paesi nordici. Ad esempio, in Svezia, la riforma del 1994

ha abolito la normativa sul pensionamento anticipato per alcune categorie, mentre in Germania è possibile ottenere benefici previdenziali solo in caso di inabilità oggettiva. Al contrario, paesi come Grecia e Portogallo offrono agevolazioni significative per lavori usuranti, con età pensionabili ridotte rispettivamente a 60 e 55 anni.

In Francia, la legislazione sui lavori usuranti è stata affrontata già negli anni '70. La legge del 1975 permetteva ai lavoratori di andare in pensione a 60 anni con un trattamento previdenziale completo, se dimostravano di aver svolto mansioni usuranti per almeno 15 anni. Tuttavia, il decreto del 1982 ha uniformato l'età pensionabile a 60 anni per tutti, rendendo insostenibile la manovra. Negli anni '90, il governo ha ridotto drasticamente i prepensionamenti, mantenendo però specifici accordi per settori particolari. La riforma Fillon ha ulteriormente ridotto i lavoratori beneficiari degli schemi CATS (Cessation Anticipée d'activité de Certains Travailleurs Salariés), pur preservando i benefici per i lavori usuranti.

Il rapporto di Yves Struillou del 2002 ha analizzato le tendenze delle condizioni di lavoro, rilevando un miglioramento generale, ma anche una diffusione di situazioni di logoramento professionale. Struillou propone di ampliare gli indicatori per valutare l'usura professionale, suggerendo l'uso di concetti come la speranza di vita senza limitazioni psicofisiche. Questi indicatori potrebbero offrire una valutazione più esaustiva dei lavori usuranti, integrando considerazioni mediche e funzionali³⁴.

³⁴ La legislazione mondiale e comunitaria sui lavori usuranti e la legislazione Francese sui lavori usuranti in A. BRUGIUVANI, J. CANELLO E S. MARCHIANTE, *Il lavoro usurante nel sistema previdenziale italiano: spunti per una proposta di individuazione su base empirica*, Note di lavoro del Dipartimento di Scienze economiche, Università' di Venezia «Cà Foscari», n. 10/NL/2007, in www.dse.unive.it/pubblicazioni.

3. LE TUTELE ESSENZIALI E I BENEFICI PER PROTEGGERE I LAVORATORI

La circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011 chiarisce che, per calcolare correttamente i periodi di attività usurante svolta, è importante considerare solo i periodi effettivi di lavoro in tali attività, cioè le fasi di lavoro effettivo nelle mansioni che consentono il prepensionamento per attività particolarmente faticose e pesanti.

Per determinare i periodi effettivi di permanenza in queste attività, è necessario ottenere un estratto conto contributivo che verifica l'accredito dei contributi obbligatori, escludendo dal calcolo i periodi di contribuzione figurativa³⁵. I lavoratori che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi hanno diritto a un anticipo del pensionamento fino a tre anni. Questo beneficio completo viene concesso ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, come specificato nel D.M. del 19 maggio 1999, in particolare quelli che lavorano alla catena di montaggio, ai conducenti di veicoli pesanti che forniscono servizi di trasporto pubblico di persone e ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno tre ore tra mezzanotte e le cinque del mattino per tutto l'anno lavorativo o per almeno 78 notti all'anno. È chiaramente specificata la loro non cumulabilità con altre forme di assistenza³⁶.

³⁵ Requisiti per l'accesso al beneficio in G. D'IMPERIO, *Lavori usuranti: requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato*, in «Cooperative e Consorzi», 2012, 4

³⁶ Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 ottobre 2011, i benefici stabiliti dal decreto legislativo in questione non possono essere cumulati con quelli previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o affetti da particolari infermità, che già ricevono adeguata tutela previdenziale nell'ordinamento italiano.

Inoltre, il decreto del 2011 esclude, come stabilito dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010, le forze armate, le forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questa esclusione è dovuta alla peculiarità dei compiti, obblighi, e limitazioni personali imposti da leggi e regolamenti, che riguardano le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche, la difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché i requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Tuttavia, i benefici pensionistici previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 possono essere cumulati con quelli concessi ai lavoratori esposti all'amianto dalla legge n. 257 del 1992 e successive

I lavoratori notturni che lavorano meno di 78 notti all'anno hanno diritto a un beneficio pensionistico ridotto, calcolato in base al numero di notti lavorate.

I benefici pensionistici per i lavoratori usuranti si articolano in due regimi distinti: uno transitorio e uno a regime.

Quello a regime prevede che a partire dal 1° gennaio 2013, i lavoratori menzionati sopra potranno ottenere il diritto al pensionamento con un'età ridotta di tre anni e una somma di età e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti della Tabella B, allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Tuttavia, sono mantenuti gli adeguamenti dei requisiti legati all'aumento della speranza di vita, come previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Invece, in via transitoria si considera per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, l'età di pensionamento è ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A, allegato 1 della legge n. 247 del 2007; dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, l'età è ridotta di due anni e la somma di età e anzianità contributiva è ridotta di due unità rispetto ai requisiti della Tabella B dello stesso periodo. Per l'anno 2010, l'età è ridotta di due anni e la somma di età e anzianità contributiva di una unità rispetto ai requisiti della stessa Tabella B e per gli anni 2011 e 2012, l'età è ridotta di tre anni e la somma di età e anzianità contributiva di due unità rispetto ai requisiti della stessa Tabella B.

modificazioni. Tale cumulo è permesso solo ai fini della determinazione dell'importo della pensione e non per anticipare l'accesso al pensionamento. Inoltre, il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413 del 1984 per i lavoratori marittimi è cumulabile con i benefici pensionistici per lavori particolarmente faticosi e pesanti. Questo è dovuto al fatto che le agevolazioni di cui alla suddetta legge sono state concepite per tutelare una categoria di lavoratori particolarmente soggetta a mobilità e discontinuità nel rapporto di lavoro, e per la particolare natura del lavoro stesso, che non consente di usufruire dei naturali riposi settimanali nel proprio ambiente familiare in S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 242-243.

Per i lavoratori notturni con attività organizzata in turni per meno di 78 giorni lavorativi annui, che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione dell'età pensionabile prevista ai commi 4 e 5 non può superare: un anno per chi lavora da 64 a 71 giorni notti l'anno e due anni per chi lavora da 72 a 77 giorni notturni all'anno³⁷.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Tabella A		
Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'Inps
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Tabella B				
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	<i>(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva</i>	<i>Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1</i>	<i>(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva</i>	<i>Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2</i>
2009 dal 01/07/2009 al 01/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

La normativa prevede che i benefici pensionistici siano concessi su richiesta del lavoratore, piuttosto che come un diritto automatico. Questo implica che solo chi si sente effettivamente usurato dal proprio lavoro può scegliere di andare in pensione anticipata, mentre chi non si sente tale può continuare a lavorare. Tuttavia, se il numero di domande supera le risorse disponibili, l'entrata in pensione può essere differita, con priorità data a chi ha maturato prima i requisiti agevolati e, a parità di condizioni, a chi ha presentato prima la domanda.

Questo meccanismo di salvaguardia, pur comprensibile dal punto di vista economico, può causare problemi ai lavoratori che vedono negati i benefici

³⁷ Benefici in M. R. Gheido, A. Casotti, Lavori usuranti: nuova disciplina, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1405 e ss.

nonostante i requisiti, e ai datori di lavoro che devono sostenere ulteriori costi contributivi.

I benefici pensionistici si applicano a partire dalla prima data utile dopo l'entrata in vigore del decreto, ma solo se successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 3 stabilisce che l'INPS deve monitorare le domande di pensionamento presentate e accettate. Se il numero delle richieste supera le risorse finanziarie disponibili, l'inizio dei trattamenti pensionistici può essere posticipato. In questi casi, si applicano criteri di priorità basati sui requisiti agevolati e, se questi sono uguali, sulla data di presentazione della domanda. Questo serve a garantire che il numero di pensionamenti non superi le risorse disponibili.

Le risorse finanziarie per i pensionamenti sono state fissate a 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011; 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro per il 2013³⁸.

I fondi provengono dal fondo creato ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per richiedere i benefici pensionistici, il lavoratore deve inviare una domanda all'INPS. La domanda deve essere inviata entro il 30 settembre dell'anno se i requisiti agevolati sono maturati o matureranno entro il 31 dicembre dello stesso anno o entro il 1° marzo dell'anno in cui si maturano i requisiti se questi sono maturati dal 1° gennaio dello stesso anno³⁹.

La domanda per questi benefici deve essere accompagnata da documentazione che dimostri l'effettivo svolgimento delle attività usuranti per i periodi richiesti.

³⁸ La legge delega punto f in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1405 e ss.

³⁹ La domanda in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1405 e ss.

Il Ministero del lavoro, nella circolare n. 22/2011, elenca qual è il contenuto che deve avere⁴⁰ e la documentazione "minima" necessaria⁴¹, che deve avere una data verificabile e non può essere sostituita da dichiarazioni ex post, come confermato dal messaggio INPS 16762/2011. La documentazione deve poter essere verificata per il periodo di conservazione obbligatoria.

Se la domanda viene presentata oltre i termini, il diritto alla pensione anticipata sarà posticipato di un mese per un ritardo fino a un mese; due mesi per un ritardo tra uno o due mesi e tre mesi per un ritardo di tre mesi o più⁴².

⁴⁰ «Indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al d.lgs. n. 67/2011, specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a, b), c) e d), del d.lgs. citato, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al d.lgs. n. 66/2003, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno; ne consegue che le condizioni di cui alla lett. b) citata andranno verificate a prescindere dal campo di applicazione dello stesso d.lgs. n. 66/2003; contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma I, lettere da a) a d), del d.lgs., la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla presente circolare. In assenza della già menzionata documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente (ad esempio L. UL o comunicazione al Centro per l'impiego), la domanda non potrà essere considerata procedibile senza, dunque, che si proceda ad un esame di merito». Contenuti della domanda file:///C:/Users/sarao/OneDrive/Desktop/DOC%20PER%20TESI/20110810_Circ_22.pdf

⁴¹ Prospetto di paga, libro matricola, registro di impresa, o libro unico del lavoro, libretto di lavoro, contratto di lavoro individuale, compreso il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento, ordini di servizio, schemi di turnazione, registri delle presenze e atti di affidamento di incarichi, documentazione medico-sanitaria, comunicazioni riguardanti il lavoro notturno o altre condizioni specifiche, carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida, documento di valutazione del rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comunicazioni di assunzione e dichiarazioni di assunzione e altra documentazione equivalente in A. ROZZA, *Accesso agevolato alla pensione per chi svolge lavori usuranti*, in «Finanziamento & Credito», 2011, 13, 54.

⁴² Nota bene in A. ROZZA, *Accesso agevolato alla pensione per chi svolge lavori usuranti*, in «Finanziamento & Credito», 2011, 13, 54-55.

Il datore di lavoro deve rendere disponibile al lavoratore la documentazione, considerando gli obblighi di conservazione, deve fornirla entro 30 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore e deve essere in copia dichiarata conforme agli originali in possesso del datore di lavoro o della persona incaricata della conservazione delle scritture. È necessario che sia allegata una copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Secondo Confindustria, la documentazione richiesta è quella obbligatoria al momento del lavoro, non quella attuale.

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e degli enti previdenziali verifica la veridicità dei documenti. Se i benefici sono ottenuti con documentazione falsa, chi ha fornito tali documenti deve pagare una sanzione pari al doppio dell'importo indebitamente ricevuto.

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, sono previsti nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro che impiegano lavoratori notturni o che operano in linee di produzione a catena. Se l'azienda utilizza linee di produzione a catena (come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c del decreto), deve comunicarlo alla Direzione provinciale del lavoro e agli istituti previdenziali competenti. Questa comunicazione deve avvenire entro il 25 giugno 2011 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2011). Invece, per le nuove attività avviate dopo il 26 maggio 2011, la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare annualmente, solo per via telematica con il modello LAV-NOT, una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro e agli istituti previdenziali e questa comunicazione riguarda il lavoro notturno svolto in modo continuativo o in turni regolari, se l'azienda impiega lavoratori notturni come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b del decreto.

Queste tipologie di comunicazione non sempre sono obbligo del datore di lavoro, possono essere emesse anche da associazioni di categoria o consulenti del lavoro.

In caso di omissioni di questa comunicazione è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 a 1500 euro. In caso di inadempimento, è prevista una

diffida obbligatoria, come indicato dall'articolo 13, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124⁴³.

Questi obblighi e sanzioni mirano a garantire la correttezza delle informazioni utilizzate per la concessione dei benefici pensionistici e a prevenire frodi.

⁴³ Nuovi obblighi di comunicazione in M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1405 e ss.

CONCLUSIONI

In conclusione, la normativa sui lavori usuranti rappresenta un importante strumento di tutela della salute e del benessere dei lavoratori esposti a condizioni di lavoro particolarmente gravose. Il riconoscimento di benefici pensionistici per questi lavoratori costituisce un elemento fondamentale della protezione sociale, offrendo la possibilità di un'uscita anticipata dal lavoro e migliorando, in tal modo, la loro qualità di vita. Tale normativa evidenzia l'impegno del legislatore nel riconoscere e rispondere alle esigenze di una categoria di lavoratori che, per la natura delle loro mansioni, è particolarmente vulnerabile a problemi fisici e psicologici legati all'usura professionale.

Il costante aggiornamento delle normative sui lavori usuranti, accompagnato dai relativi benefici previdenziali, sottolinea l'importanza attribuita a questa tematica. Esso conferma la tendenza del legislatore a garantire un sistema previdenziale basato su principi di solidarietà redistributiva. Il decreto legislativo del 2011, che ha istituito una serie di misure per il riconoscimento delle attività usuranti, costituisce una chiara espressione di questo impegno. Nonostante i progressi compiuti, tuttavia, rimangono delle criticità che limitano l'efficacia delle misure adottate.

Un esempio di questa complessità è l'anticipazione dell'età pensionabile per i lavoratori usuranti. Sebbene rappresenti una misura significativa di tutela, essa appare in contrasto con le riforme pensionistiche più recenti, volte a contenere la spesa pubblica e a mantenere l'equilibrio dei conti previdenziali in un contesto di invecchiamento della popolazione. L'innalzamento generale dell'età pensionabile per esigenze di sostenibilità ha costretto a un riesame continuo delle normative sui lavori usuranti, creando un quadro legislativo a volte incoerente e poco efficace nel garantire una protezione completa e adeguata ai lavoratori interessati.

La reintroduzione del sistema delle quote per regolare l'accesso anticipato alla pensione non sembra risolvere pienamente le problematiche esistenti, in quanto non distingue chiaramente le attività particolarmente gravose dagli altri tipi di mansioni e non fornisce garanzie sufficienti. Un passo avanti potrebbe essere rappresentato da un approccio integrato, che non si limiti a misure previdenziali ma che combini

la prevenzione dell'usura con politiche di sostegno al lavoratore. In questo contesto, è auspicabile un aggiornamento periodico delle tabelle relative alle attività usuranti, basato su valutazioni scientifiche che tengano conto delle evoluzioni delle condizioni di lavoro. Un tale approccio previsionale permetterebbe di ridurre le situazioni di usura eccessiva, affrontando il problema alla radice.

Accanto alle misure previdenziali, emerge la necessità di politiche di workfare più incisive, come la riqualificazione professionale e il sostegno alla mobilità verso posizioni lavorative meno gravose. Strumenti come il pensionamento graduale, già adottati in alcuni contesti internazionali, potrebbero offrire soluzioni più flessibili e sostenibili. Queste strategie permetterebbero di bilanciare le esigenze di equità sociale con quelle di sostenibilità economica, rendendo più praticabile la tutela dei lavoratori usuranti in un contesto di cambiamenti demografici ed economici globali.

A livello europeo, le esperienze degli altri paesi mostrano approcci molto diversi alla questione. Nei paesi dell'Europa meridionale, come Grecia e Portogallo, si tende a favorire soluzioni più protettive, con pensionamenti anticipati, mentre i paesi nordici privilegiano la prevenzione dell'usura piuttosto che il pensionamento anticipato, adottando politiche volte a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza sul posto di lavoro. Questa diversità di approcci sottolinea l'importanza di adattare le politiche alle peculiarità dei contesti nazionali, ma suggerisce anche la possibilità di trarre ispirazione dalle migliori pratiche internazionali per migliorare continuamente il sistema italiano.

In fin dei conti l'evoluzione normativa e previdenziale sui lavori usuranti si inserisce in un contesto socio-economico in costante trasformazione, caratterizzato da sfide globali come l'invecchiamento della popolazione, la sostenibilità dei sistemi previdenziali e la rapida evoluzione del mercato del lavoro. Diventa pertanto cruciale sviluppare un quadro normativo che sia capace di rispondere in modo flessibile ed efficace a queste nuove sfide. Non si tratta solo di offrire misure previdenziali adeguate, ma anche di adottare politiche di prevenzione che migliorino le condizioni di lavoro, riducano i fattori di rischio e promuovano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Solo con un approccio integrato sarà possibile garantire che i diritti dei lavoratori usuranti siano adeguatamente tutelati,

e che il sistema previdenziale continui a essere sostenibile e in linea con le esigenze di una società in continua evoluzione.

BIBLIOGRAFIA

A. BRUGIAVANI, J. CANELLO E S. MARCHIANTE, *Il lavoro usurante nel sistema previdenziale italiano: spunti per una proposta di individuazione su base empirica*, Note di lavoro del Dipartimento di Scienze economiche, Università' di Venezia «Cà Foscari», n. 10/NL/2007, in www.dse.unive.it/pubblicazioni.

A. M. CARACCILO, *Lavori usuranti, aspettativa di vita e età pensionabile: occorre una revisione personalizzata*, in «Nuove Tutele», 2016, 5, 83 e ss.

A. ROZZA, *Accesso agevolato alla pensione per chi svolge lavori usuranti*, in «Finanziamento & Credito», 2011, 13, 52 e ss.

C. PASQUALINI SALSA, *La normativa previdenziale dei lavori usuranti*, in «PMI», 2001, 7, 63 e ss.

Decreto legislativo sui lavori usuranti, in «Tutele», 2010, 4/5, 139 e ss.

E. GAGLIANI CAPUTO, *La nuova delega per i lavori usuranti*, in G. Proia, M. Tiraboschi (a cura di), *La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro*, Milano 2011, 372.

G. CAZZOLA, *Che fine ha fatto la tutela previdenziale dei lavori usuranti?* in «Nuove Tutele», 2016, 5, 91 e ss.

G. D'IMPERIO, *Lavori usuranti: requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato*, in «Cooperative e Consorzi», 2012, 4, 15 e ss.

G. FERRARO, M. CINELLI (a cura di), *Lavoro, competitività, welfare*, Torino 2008

L. NOGLER, M. MARINELLI, *Delega del Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti* (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, Torino 2012, 3 e ss.

Lavoro usurante, lavoro notturno, 2008, 20, 319 e ss.

M. CINELLI, C.A. NICOLINI, *L'attuazione della legge delega in materia di lavori usuranti. Innovazioni in tema di contribuzione integrata alle casse previdenziali private*; in «Riv. ita. dir. Lav.» 2011, 3, 247 e ss.

M. CINELLI, *La riforma delle pensioni del «Governo tecnico». Appunti sull'art 24 della legge n. 214 del 2011*, in «Riv. ita. dir. lav.» 2012, 1, 385 e ss.

- M. GAMBACCIANI, *Coerenze e contraddizioni dell'ennesima riforma previdenziale*, in «Arg. Dir. Lav.», 2008, 1, 120
- M. GAMBACCIANI, *La nuova disciplina della pensione di anzianità e di vecchiaia*, in M. Persiani, G. Proia (a cura di), *La nuova disciplina del welfare*, Padova 2007, 3 e ss.
- M. PERSIANI, *La nuova disciplina dei coefficienti di trasformazione*, in M. Persiani, G. Proia (a cura di), *La nuova disciplina del welfare*, Padova 2007, 27 e ss.
- M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti accesso alla pensione: obblighi di comunicazione*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1589 e ss.
- M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: istanza di riconoscimento dei benefici*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 2059 e ss.
- M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Lavori usuranti: nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2011, 28, 1402 e ss.
- M. R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Pensione anticipata: lavori usuranti*, in «Dir. prat. lav.» 2012, 29, 421 e ss.
- M. VALDINI, T. GALLI, *L'attività usurante in responsabilità civile*, Milano 2008
- R. LEOMBRUNI, M. MOSCA, D. FONTANA, *Misurazione e condizione dei lavoratori occupati in lavori usuranti*, in «RPS», 2014, 2-3, 291 e ss.
- R. PESSI, *La riforma del sistema previdenziale*, Padova 1995
- S. CAPONETTI, *Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2013, 4 238 e ss.
- S. FUCSIA, P. ICHINO, *Anticipo dell'età pensionabile e lavori usuranti: una proposta di riforma*, 2016, 5, 99 e ss.
- S. NADALET, *L'attuazione della delega sui lavori usuranti: chi lo dice che si vive (solo) tre anni in meno?*, in «Dir. Lav.» 2011, 3, 557 e ss.

SITOGRAFIA

<https://www.pensionati.cisl.it/notizie/pensione-lavori-usuranti-come-presentare-la-domanda>

https://servizi2.inps.it/docallegati/InpsComunica/Documents/Lavori_usuranti.pdf

<https://www.inca.it/previdenza/257-pensione-anticipata-per-i-lavoratori-che-svolgono-attivita-usuranti.html>

<https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/lavori-usuranti-quali-sono-e-quali-sono-i-requisiti/>

file:///C:/Users/sarao/OneDrive/Desktop/DOC%20PER%20TESI/20110810_Circ_22.pdf

<https://www.pensionioggi.it/dizionario/la-pensione-nei-lavori-usuranti>